



COMUNE DI LODI
Settore Economico-Finanziario

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 214 del 26/11/1998

(O.Re.Co. Sez. Milano - seduta del 4/1/99 atti n. 167)

modificato con. Deliberazioni C.C. n. 187 del 17/12/99 e n. 9 del 28/1/2000

O.Re.Co. di Milano atti n. 123 del 16/2/2000

(Parzialmente annullate limitatamente all'art. 7bis nella parte
in cui prevede la possibilità di rateizzare il pagamento)

modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 27/01/2004

modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 28/03/2007

modificato con deliberazione C.C. n. 23 del 27/03/2008 (**modifiche in grassetto**)

INDICE SOMMARIO

Regolamento per la disciplina delle entrate

| | | |
|-------------------|---|--|
| Art. 1 | - | Oggetto e finalità del regolamento |
| Art. 2 | - | Limiti alla potestà regolamentare in materia di entrate tributarie |
| Art. 3 | - | Definizione delle entrate |
| Art. 4 | - | Regolamentazione delle entrate |
| Art. 5 | - | Forme di gestione delle entrate |
| Art. 6 | - | Determinazione di aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi |
| Art. 7 | - | Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni |
| Art. 7bis | - | Dilazioni di pagamento |
| Art. 8 | - | Soggetti responsabili delle entrate |
| Art. 9 | - | Attività di verifica e controllo |
| Art. 10 | - | Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali |
| Art. 11bis | - | Particolari modalità dell'attività di accertamento |
| Art. 12 | - | Sanzioni |
| Art. 12bis | - | Interessi |
| Art. 13 | - | Forme di riscossione |
| Art. 14 | - | Forme di riscossione coattiva |
| Art. 14bis | - | Rimborsi |
| Art. 15 | - | Poteri ispettivi |
| Art. 16 | - | Tutela giudiziaria |
| Art. 17 | - | Autotutela |
| Art. 17bis | - | Diritto di interpello (testo modificato) |
| Art. 18 | - | Criteri generali |
| Art. 19 | - | Definizione degli accertamenti |
| Art. 20 | - | Avvio del procedimento |
| Art. 21 | - | Istanza del contribuente |
| Art. 22 | - | Atto di accertamento con adesione |
| Art. 23 | - | Adempimenti successivi |
| Art. 24 | - | Perfezionamento della definizione |
| Art. 25 | - | Disposizione in materia di conciliazione giudiziale |
| Art. 26 | - | Disposizioni finali – Entrata in vigore |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25/2/1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, d'accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio comunale.
4. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
 - per "*soggetto passivo*" il soggetto - persona fisica o giuridica - tenuta al versamento delle entrate tributarie o patrimoniali;
 - per "*soggetto gestore*" il Comune di Lodi (e per esso il Dirigente e/o Funzionario assegnatario dell'entrata), nonché altro soggetto - persona fisica o giuridica - fra quelli indicati al successivo art. 5 - comma 1, lettere a), b), c), d) - incaricati, anche disgiuntamente, per le attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

Art. 2

Limiti alla potestà regolamentare in materia di entrate tributarie

1. Con riferimento alle entrate tributarie - in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione - il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 3

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato o Regionali che individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel

precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 4 **Regolamentazione delle entrate**

1. I Regolamenti per la disciplina delle entrate tributarie sono adottati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. I regolamenti adottati devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi; entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove uno o più regolamenti non vengano adottati nei termini di cui al comma 1, nonché per quanto non espressamente regolamentato in sede comunale, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse, per le attività - anche disgiunte - di riscossione, liquidazione, accertamento, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997:
 - a) gestione diretta, anche in associazione con altri enti locali, a sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della Legge n. 142/1990;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge n. 142/1990;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e), della Legge n. 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997;
 - d) affidamento in concessione ai concessionari di cui al D.P.R. n. 43/1988 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997.
2. Per le fattispecie di cui al precedente comma 1 - lettere c), d) - l'affidamento è effettuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.
3. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il

contribuente.

5. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione fra quelle indicate nel precedente comma 1 - lettere b), c), d) - debbono risultare da apposita relazione del Dirigente e/o Funzionario assegnatario della gestione dell'entrata e contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata. Tale relazione è soggetta al parere preventivo dell'Organo di Revisione del Comune.
6. E' vietata ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione dei soggetti di cui al precedente comma 1, lettere b), c), d).

Art. 6

Determinazione di aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relative alle entrate di propria competenza.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di sua competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
4. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dell' articolo 54 del D. lgs. 446/97.
5. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono determinati con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
6. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi dei Servizi cui si riferiscono.

Art. 7
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. In sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto anche delle ipotesi tassative di leggi vigenti, il Consiglio Comunale disciplina i criteri generali per l'applicazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.
2. Eventuali agevolazioni, esenzioni e/o riduzioni, stabilite dalla legge dello Stato o Regionali che subentrano dopo l'entrata in vigore dei regolamenti comunali, si applicano esclusivamente previo recepimento regolamentare, ad eccezione dell'ipotesi in cui le stesse siano immediatamente applicabili.

Art. 7 bis
Dilazioni di pagamento

1. Il Funzionario responsabile tributario - in analogia a quanto previsto per i tributi erariali dall'art. 19 del D.P.R. 602/73 - e successive modificazioni ed integrazioni - con le medesime modalità procedurali - può concedere, su richiesta del contribuente, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi nella misura prevista dal successivo articolo 12 bis.
3. Gli interessi decorrono:
 - dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data;
 - dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario.
4. La dilazione di pagamento può essere concessa anche per le somme dovute a seguito di emissione di avvisi di liquidazione e/o accertamento nelle forme e modalità di cui al precedente comma 1, fatta salva la specifica disciplina eventualmente stabilita nella normativa regolamentare di riferimento di ogni singolo tributo.

Art. 8
Soggetti responsabili delle entrate

1. Nel caso di gestione diretta di cui al precedente art. 5, c. 1, lettera a), è direttamente responsabile della relativa gestione e di ogni connessa attività il Dirigente e/o Funzionario responsabile al quale la singola entrata risulta assegnata nel P.E.G. annuale.
2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività

istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;

f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;

g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolare attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;

h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;

i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

3. Nel caso la gestione venga affidata ai soggetti di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere b), c), d), gli stessi devono intendersi direttamente responsabili della relativa gestione e di ogni connessa attività.

Art. 9

Attività di verifica e controllo

1. Il soggetto gestore è obbligato a verificare che quanto dichiarato e corrisposto dai soggetti passivi a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici mediante attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. Il soggetto gestore provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
4. Il soggetto gestore, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il soggetto passivo a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo e/o sanzionatorio.

Art. 10

Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte

del soggetto gestore nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei corrispettivi e dei relativi criteri e modalità di calcolo riferiti a ciascun tipo di entrata.

2. Il soggetto gestore - se diverso dal Comune - dovrà istituire nell'ambito del territorio comunale un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini - anche in via telematica - tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del soggetto gestore pubblicizzare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Il soggetto gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
6. Per le entrate patrimoniali sarà cura del soggetto gestore pubblicizzare i termini e le modalità degli adempimenti in esecuzione degli appositi regolamenti.
7. La richiesta al cittadino di somme di natura non tributaria per le quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 9, risulta essere stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
8. Nel caso di affidamento del servizio ai soggetti di cui al precedente art. 5, c. 1, lettere b), c), d), le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria sia patrimoniale, sono svolte con le modalità indicate nel disciplinare che

regola i rapporti tra Comune ed i soggetti medesimi.

Art. 11 bis
Particolari modalità dell'attività di accertamento

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del Comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente o il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
4. Il comune con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio o dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
5. I poteri di cui al comma 4 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
6. Le funzioni di cui al comma 4 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore

di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

7. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
8. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze

Art. 12 Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, sono disciplinate dai Decreti Legislativi n.ri 471, 472, 473 del 23/12/1997 e successive modifiche. Compete al funzionario responsabile dei singoli tributi l'applicazione delle sanzioni nei limiti minimi e massimi previsti dai succitati decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie di cui al precedente art. 3, comma 2, disciplinate da apposito regolamento, sono stabilite nel regolamento medesimo.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie di cui al precedente art. 3, comma 2, non disciplinate da apposito regolamento, sono determinate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del soggetto gestore.

Art. 12 bis Interessi

1. La misura degli interessi per i provvedimenti di accertamento e per i provvedimenti di rimborso emessi a partire dalla entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13 Forme di riscossione

1. La riscossione delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e per gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali:
 - a) il versamento diretto ;
 - b) il versamento tramite conto corrente postale;
 - c) a mezzo istituto di credito;
 - d) pagamenti elettronici (bancomat, ecc.);
 - e) Concessionario per la riscossione dei tributi;
 - f) Per il tramite dell' Agenzia delle Entrate (F24)

Art. 14

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui al R.D. 14/4/1910, n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29/9/1973, n. 602 modificato con successivo D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, previa verifica dell'opportunità e della convenienza economica.
3. Compete al soggetto gestore la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973, n. 602, modificato con D.Lgs. n. 112/99, le attività necessarie alla riscossione competono al soggetto gestore.
4. Il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche quando il servizio è stato affidato a terzi, è apposto dal Funzionario incaricato della relativa gestione.
5. Ai fini della riscossione coattiva dei tributi, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
6. Per le entrate tributarie, i limiti al di sotto dei quali non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune è stabilito nell'apposito "Regolamento disciplinante i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dovuti per tributi comunali
7. Per le entrate patrimoniali, il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune è stabilito in €. 12,00; tale limite può essere aggiornato periodicamente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 14 bis
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il soggetto gestore provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 15
Poteri ispettivi

1. Al fine di garantire la costante verifica degli equilibri economici di bilancio, al Segretario Generale - ovvero al Direttore Generale, se nominato - ed al Dirigente del Settore Economico-Finanziario è attribuito, anche disgiuntamente, il potere ispettivo nei confronti dei soggetti gestori di cui al precedente art. 5, comma 1.

TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

Art. 16
Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il Comune - a mezzo del proprio legale rappresentante ovvero chi legalmente lo sostituisce - o altro soggetto gestore sono abilitati a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o altro soggetto gestore debbono farsi assistere da un professionista abilitato, qualora non vi siano dipendenti comunali a ciò abilitati.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, qualora il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 17
Autotutela

1. Il soggetto gestore - indipendentemente da contenzioso in atto - può adottare provvedimenti di annullamento totale o parziale degli atti di accertamento e/o di liquidazione. Nel caso in cui sia necessario compiere una più approfondita istruttoria della pratica, in funzione delle circostanze di fatto o di diritto evidenziate dal contribuente e ritenute non manifestamente infondate, può essere adottato motivato provvedimento di sospensione degli atti di accertamento e/o liquidazione;

2. In pendenza di giudizio, fatto salvo in ogni caso la possibilità di sospensione con provvedimento motivato dell'atto impugnato, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il soggetto gestore procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi
 - f) errata individuazione del presupposto oggettivo del tributo.

Art. 17 bis Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
2. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestiva da pubblicarsi all'Albo pretorio comunale.
6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER LE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 18

Criteri generali

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449, nel presente Titolo viene disciplinato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19/6/1997, n. 218.
2. Il termine "Ufficio" contenuto nel presente Titolo si riferisce ai Servizi Tributarî del Comune di Lodi.

Art. 19

Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento con adesione del contribuente può riguardare tutti i tributi comunali.
2. La definizione ha effetto per uno o più tributi dovuti dal contribuente.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice - entro i termini temporali stabiliti dalle norme disciplinanti ciascun tributo - nei seguenti casi:
 - a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior tributo superiore al cinquanta per cento del tributo definito;
 - b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
 - c) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti di società o associazioni o dell'azienda coniugale, alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalle norme disciplinanti ciascun tributo.
6. La riduzione di cui al comma precedente non opera:
 - a) per le sanzioni applicate in sede di liquidazione d'Ufficio delle dichiarazioni e/o versamenti effettuata in conformità alle norme disciplinanti ciascun tributo.
 - b) per le sanzioni applicate per la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio in conformità alle norme disciplinanti ciascun tributo.

Art. 20
Avvio del procedimento

1. L'Ufficio invia al contribuente un invito a presentarsi, nel quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) Il tributo ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) gli elementi identificativi dell'eventuale atto, denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - c) termine iniziale e finale entro cui presentarsi per definire l'accertamento con adesione;

2. Il suddetto invito viene inviato con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto al termine iniziale di cui al precedente comma 1 - lettera c).

Art. 21
Istanza del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi o verifiche in conformità alle norme disciplinanti ciascun tributo può chiedere all'Ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento - non preceduto dall'invito di cui all'articolo 20 - può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'avviso innanzi alla competente commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico o telematico.

3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'Ufficio è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'Ufficio - anche telefonicamente o telematicamente - formula al contribuente l'invito a comparire. La definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 22
Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile dei servizi tributari. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché, la liquidazione dei maggiori importi distinti per tributo, sanzioni, interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Art. 23
Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 22, con le modalità stabilite dalle norme disciplinanti ciascun tributo.
2. Su richiesta scritta del contribuente, da presentarsi all'Ufficio entro 10 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 22, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, con le seguenti modalità:
 - Fino a €. 51.645,69 - rateizzazione fino a otto rate trimestrali di pari importo.
 - Importi superiori a €. 51.645,69 - rateizzazione fino a dodici rate trimestrali di pari importo.Il suddetto beneficio, con le modalità sopra indicate, si applica anche nel caso in cui la procedura, relativa al medesimo tributo, interessi contemporaneamente più contribuenti appartenenti al medesimo nucleo familiare.
3. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale - da versare in unica soluzione contestualmente alla prima rata - calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza dei singoli versamenti rateali.
4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo - o di quello della prima rata - il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento nonché la documentazione relativa alla prestazione della garanzia, se richiesta; l'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
5. Sulle somme rateizzate il contribuente è tenuto a prestare garanzia, con le modalità di cui all'art. 38- bis del D.P.R. 633/1972, per il periodo di rateazione aumentato di un anno

Art. 24
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 23, comma 1, oppure con il versamento della prima rata e relativi interessi di cui all'articolo 23, comma 3.

Art. 25

Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale

1. Nei confronti dei tributi comunali trovano applicazione, se ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale disciplinate dall'art. 48 del Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Nuovo art. 26 (ex Art. 27)

Disposizioni finali - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Le disposizioni del Titolo IV del presente Regolamento dispiegano la propria efficacia per tutti i procedimenti non conclusi con l'emissione di un formale provvedimento di accertamento da parte dell'Ufficio alla data di entrata in vigore dello stesso.
3. Le disposizioni di cui all'art. 25 dispiegano la propria efficacia nei confronti dei procedimenti innanzi le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Le disposizioni dei regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie eventualmente in contrasto con la normativa regolamentare del presente regolamento s'intendono implicitamente abrogate.
5. Il presente Regolamento, per quanto attiene le modifiche ed integrazioni introdotte, entra in vigore il **1° gennaio 2008**.